

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

redazione ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001
(modello di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.7.2012)

Relazione illustrativa

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione dell'appendice al CCDI		22/12/2022
Periodo temporale di vigenza		2022
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Segretario Generale, Dirigente del Settore Risorse, Dirigente del Settore Ambiente, Dirigente del Settore Tecnico Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU – CGIL FP – CISL FP – UIL FPL – CSA Organizzazioni sindacali firmatarie: RSU – CGIL-FP – CISL FP - UIL-FPL
Soggetti destinatari		Personale del comparto
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2022
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	In data 29/11/2022 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno con riferimento alla costituzione del Fondo In data 13/12/2022 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno con riferimento all'utilizzo del Fondo
		L'Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi sulla costituzione del Fondo L'Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi sull'utilizzo del Fondo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con decreto del Presidente n. 35 del 22/03/2022 è stato adottato, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance per l'anno 2022
		Con decreto del Presidente n. 32 del 11/03/2022 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Novara per il triennio 2022/2024
		Gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sono stati assolti per quanto di competenza
		La Relazione sulla <i>Performance</i> è stata dapprima approvata con decreto del Presidente n. 24 del 17/02/2022 e successivamente validata dal Nucleo di Valutazione in data 10/03/2022
Eventuali osservazioni =====		





Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Analogamente alle precedenti annualità, la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 è stata effettuata in ossequio alle disposizioni del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018.

In particolare è stata data applicazione all'art. 67 del summenzionato contratto, con la modalità di seguito specificate:

- Ai fini della quantificazione delle risorse stabili, l'importo consolidato di cui al comma 1 è stato confermato con le stesse caratteristiche degli anni precedenti, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo di tale comma. In proposito si rammenta che, negli antecedenti esercizi finanziari, l'unico importo consolidato è stato costituito in misura corrispondente alle risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle destinate a finanziare le progressioni economiche e le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22.1.2004, al netto di quelle destinate, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Pare altresì opportuno precisare come, in ossequio al parere ARAN CFL21 - secondo il quale, nell'ipotesi in cui l'ente non abbia in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12.2017, trova applicazione la disciplina dell'art. 67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi del CCNL del 21.5.2018 e, pertanto, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22.1.2004 confluisce nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 67 - non avendo la Provincia di Novara in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12.2017, già nel 2018 ha trovato applicazione la disciplina dell'art. 67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi del CCNL del 21.5.2018 e, pertanto, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22.1.2004 è confluito nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 67.
- Per quanto concerne le risorse stabili che incrementano il citato importo consolidato ai sensi del successivo comma 2, è stata data applicazione alle lettere a), b) e c). Con specifico riferimento alle risorse di cui alla lettera a) ("importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019") è stato seguito il parere ARAN CFL45 sulle modalità di relativa applicazione. E' stato altresì rispettato il seguente principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9.10.2018: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017". In applicazione della lett. c) l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio nel 2021 è confluito stabilmente nel Fondo 2022.
- In ragione del trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego nei ruoli dell'Agenzia Piemonte Lavoro e della Regione Piemonte, le risorse stabili del Fondo 2019 sono state decurtate di un importo pari ad € 46.275, calcolato facendo ricorso al metodo della cd. semisomma, precedentemente utilizzato anche al fine di applicare la riduzione di cui agli artt. 1, comma 96, lett. a) della Legge n. 56/2014 e 12, comma 5 della L.R. n. 23/2015. La predetta decurtazione è stata altresì applicata alle risorse stabili dei Fondi 2020, 2021 e 2022 ed, analogamente, verrà applicata ai Fondi risorse decentrate delle prossime annualità.
- Relativamente alle risorse variabili che possono incrementare di anno in anno il Fondo delle risorse decentrate, sono state stanziare solo le quote di cui alla lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, oltre alle quote di cui alla lett. e) corrispondenti ai risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999. E' stato rispettato il principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10.4.2018, riportato di seguito: "gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo





- modificato dall'art. 1, comma 526 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017".
- Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del CCNL 21.5.2018, sono state rese disponibili le risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nella precedente annualità, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.
 - A seguito dell'emanazione del relativo decreto attuativo, per la prima volta è stato possibile applicare l'art. 33, comma 1-bis del D.Lgs. n. 34/2019. Al riguardo si rammenta che, secondo la citata disposizione legislativa, come integrata dal Decreto attuativo emanato dal Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno in data 11 gennaio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché degli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Rilevato che il personale delle categorie attualmente in servizio presso la Provincia di Novara risulta diminuito rispetto al 31 dicembre 2018, il fondo non è stato ridotto ed il limite è pertanto rimasto quello del 2016.
 - Ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 6, comma 7 del CCNL 21.5.2018, le risorse decentrate relative all'anno 2022, unitamente a quelle destinate al finanziamento delle posizioni organizzative e delle prestazioni di lavoro straordinario, non superano il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Dalla sopra riportata relazione emerge come sia stato rispettato il dettato dell'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 75/2017, a norma del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della Legge n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

